



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

**MONTALTO ALFREDO**, Presidente

**DI CARLO GIUSEPPE**, Relatore

**QUITTINO SARA**, Giudice

in data 30/01/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 2173/2021 depositato il 13/04/2021

**proposto da**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP

**elettivamente domiciliato presso** dp.trapani@pce.agenziaentrate.it

**contro**

Mario Alagana N.q. Di Legale Rappr. Pro Tempore - LGNMRA76C09E974K

**Difeso da**

John Gai Antonio Li Causi - LCSJNG72P23C286K

**ed elettivamente domiciliato presso** avv.licausi@pec.it

Carlo Zerilli - ZRLCRL68B23E974I

**Difeso da**

John Gai Antonio Li Causi - LCSJNG72P23C286K

**ed elettivamente domiciliato presso** avv.licausi@pec.it

Osmosea Srl - 02293420812

**Difeso da**

John Gai Antonio Li Causi - LCSJNG72P23C286K

ed elettivamente domiciliato presso avv.licausi@pec.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 776/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRAPANI sez. 3 e pubblicata il 17/11/2020

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9026L00236 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9016L00267 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9016L00268 IRPEF-ALTRO 2014

**a seguito di discussione in camera di consiglio**

**Richieste delle parti:**

**"Ricorrente** : accogliere il presente appello e, per gli effetti, riformare la sentenza impugnata; condannare, ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, la controparte al pagamento delle spese processuali nella misura quantificata nella nota spese prodotta agli atti del giudizio.

**Resistente:** Inammissibilità o rigetto dell'appello.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'amministrazione finanziaria qualificata come in atti ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la CTP di Trapani, previa riunione dei processi connessi, ha accolto il ricorso avverso gli avvisi di accertamento esposti nelle premesse per effetto del disconoscimento di costi sostenuti relativamente a due fatture ; la prima emessa dall'architetto Alagna in quanto priva dei requisiti di cui all'articolo 21 del DPR 633/72 ( essendo generica ) la seconda relativa a costi di sponsorizzazioni di una società sportiva. Con l'atto di appello , sottoscritto per delega dal capo dell'ufficio, si contesta la sentenza impugnata sostenendo la correttezza del disconoscimento dei costi sostenuti dalla società. Si è costituita la società appellata , la quale oltre a contestare le argomentazioni esposte dall'amministrazione finanziaria, sostenendo che dalla documentazione prodotta nel giudizi di primo grado era facilmente ricavabile l'oggetto delle prestazioni di cui alla fattura dell'architetto Alagna e la sussistenza dei presupposti per la deducibilità dei costi di sponsorizzazione, ha eccepito la carenza dello ius postulandi in rappresentanza dell'amministrazione finanziaria per assenza di delega, chiedendo , pertanto, dichiararsi la inammissibilità dell'appello. In data 19.01.2023 parte appellata ha depositato memoria illustrativa insistendo nel rigetto dell'appello e la condanna alle spese di lite tenendo conto dei tre giudizi riuniti. All' udienza del 30/01/2023 in camera di consiglio il ricorso è stato posto in decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Così riassunte le posizioni delle parti, la Corte ritiene di esaminare preliminarmente l'eccezione sollevata da parte appellata relativa alla carenza dello "ius postulandi" del rappresentante dell'amministrazione finanziaria per assenza di delega. Sul punto la Corte ritiene di condividere l'eccezione sollevata. Invero dall'esame dell'atto di appello emerge che lo stesso risulta firmato dal capo dell'ufficio su delega del direttore provinciale senza che tale delega, però, nonostante l'eccezione di parte resistente, sia stata prodotta in giudizio. Quanto sopra determina il difetto di rappresentanza processuale dell'amministrazione finanziaria e ciò sul solco della granitica giurisprudenza della S.C., dalla quale non si ha motivo di discostarsi e che ha affermato i seguenti principi : " in tema di difetto di rappresentanza processuale si è detto che, mentre il rilievo d'ufficio ex art. 182 c.p.c. non incontra il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere

processuale, diversamente, a fronte di una tempestiva eccezione, la controparte, ha l'onere di procedere alla immediata sanatoria del vizio, con la produzione della necessaria documentazione (Cass. 24212/2018, che ha ritenuto insanabile la nullità della procura alle liti poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato l'eccezione, l'attore non aveva depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, limitandosi a discutere di altri profili giuridici (cfr. Cass. 34467/2019, 18074/2019, 17974/2019, 13312/2019); Ed ancora " sempre in caso di tempestiva eccezione di nullità della procura ad litem - nullità non rilevata d'ufficio e non sanata spontaneamente dalla controparte -si è affermato che quest'ultima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile, assumendo la parte che non abbia inteso adeguare tempestivamente la documentazione procuratoria all'eccezione della controparte il rischio che quest'ultima, in qualunque stato e grado del processo essa sia ancora esaminabile, possa essere condivisa in sede di decisione" (Cass. 22564/2020 ; n. 29244/21 ; n. 31717/22). Alla luce delle superiori considerazioni, accertato il difetto di rappresentanza processuale dell'ufficio finanziario l'appello va dichiarato inammissibile. Le spese seguono alla soccombenza e, giusta quanto previsto dall'articolo 15, commi 2/ter e /2-septies del D.lgs n. 546/92, possono liquidarsi come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.800,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Palermo il 30.01.2023

IL GIUDICE ESTENSORE  
(Dr. Giuseppe Di Carlo)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Alfredo Montalto )